



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE**  
Provincia di Belluno

**UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PUBBLICA**

32045, S. Stefano di Cadore, Piazza Roma nr. 38 – MAIL: [pm.santostefano@cmcs.it](mailto:pm.santostefano@cmcs.it) - PEC: [comune.santostefanodicadore@pec.it](mailto:comune.santostefanodicadore@pec.it)

ORDINANZA n. 38 Reg. Ord. U.T./2024

Santo Stefano di Cadore li, 16 dicembre 2024

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA NR. 37 / 2024 REG. ORD. U.T. - CONTESTUALE ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DAL 07/01/2025 AL 18/01/2025 IN VIA UDINE, PONTE TRANSACQUA, SALITA ALLE GRAZIE E VIA GEI, NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO DI CADORE, PER PERMETTERE LA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA DI CAVI TELEFONICI INTERRATI**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – EDILIZIA PUBBLICA**

**RICHIAMATA** l'ordinanza nr. 37 / 2024 Reg. Ord. U.T./2024 datata 12 dicembre 2024, con la quale veniva istituito un senso unico alternato nel centro abitato del comune di Santo Stefano di Cadore, più precisamente in via Udine, Ponte Transacqua, salita alle Grazie e via Gei, per poter consentire alla ditta Sirti S.p.A. di eseguire i lavori di scavo e posa di cavi telefonici interrati;

**VISTA** la nota informativa prot. nr. 0007808 del 16 dicembre 2024, con la quale la ditta sopracitata, non potendo ultimare i lavori a causa della chiusura degli impianti di calcestruzzo, chiede che la data di inizio dei lavori venga posticipata al 07 gennaio 2025 con emissione di nuova ordinanza;

**RITENUTO** di posticipare la data di inizio lavori al giorno martedì 07 gennaio 2025 con conclusione degli stessi prevista per il giorno 18 gennaio 2025;

**CONSIDERATA** la tipologia dell'intervento e atteso che la permanenza sulla sede stradale delle maestranze e dei veicoli utilizzati per eseguire i lavori in premessa citati, comporterà l'occupazione di tutta l'area destinata al traffico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale nr. 10/2024 del 16 novembre 2024 di nomina del Responsabile di Area;

**VISTA** la propria competenza nell'adottare il presente provvedimento;

**ORDINA**

- **con effetto immediato la revoca dell'ordinanza nr. 37 Reg. Ord. U.T./2024** con la quale veniva regolamentato il traffico veicolare nel centro abitato del Comune di Santo Stefano di Cadore;

- **l'istituzione di un senso unico alternato regolato, subordinatamente alle necessità ed al traffico, da impianto semaforico o da movieri, lungo via Udine, Ponte Transacqua, salita alle Grazie e via Gei, nel centro abitato del comune di Santo Stefano di Cadore, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 da martedì 07 gennaio 2025 a sabato 18 gennaio 2025 escluse le giornate di domenica, con una prima limitazione a 30 km/h in avvicinamento al cantiere e successivo abbattimento a 10 km/h in corrispondenza della strettoia, nonché il divieto di sorpasso in ambo i sensi di marcia.**

## IMPONE

Alla ditta Sirti S.p.A. con sede in via Cittadella n. 17 – 31010 Mareno di Piave (TV), quale esecutrice dei lavori, reperibile, per ogni evenienza, al numero telefonico: 335 1447976

- di provvedere, a proprie cure e spese, all'installazione e al mantenimento in efficienza, in corrispondenza della viabilità interessata dai provvedimenti disposti dalla presente ordinanza, per tutto il periodo dei lavori, della segnaletica stradale prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10 luglio 2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
- che la presente ordinanza, automaticamente revocata in caso di riapertura anticipata delle aree oggetto di limitazione, venga apposta anche in loco assieme alla prescritta segnaletica di cui al punto precedente;
- di provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi;
- di mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, le aree di cantiere, ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni;
- di occultare l'eventuale segnaletica verticale contrastante, nonché provvedere, ultimato l'intervento di cui in premessa, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale preesistente;
- di riportare al pristino stato la pavimentazione e ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato, secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando l'Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Cadore e l'Ufficio che rilascia la presente con il proprio personale tecnico e stradale completamente sollevati e indenni.
- Visto il D.L. 09 aprile 2008 n. 81 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, di collocare la segnaletica in conformità ai modi prescritti dal "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" del Ministero delle II. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26.02.2002, seguire le prescrizioni di cui agli articoli 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dal 30 al 41 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;

## INCARICA

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

## DISPONE

- che la presente ordinanza, automaticamente revocata in caso di riapertura anticipata dell'area oggetto di limitazione, venga apposta anche in loco;
- che la presente ordinanza, esecutiva all'atto del collocamento della prevista segnaletica, venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune e apposizione in loco della prescritta segnaletica; trasmessa alla ditta "Sirti S.p.A.", quale esecutrice dei lavori, all'indirizzo [a.sancineto@sirti.it](mailto:a.sancineto@sirti.it) e all'indirizzo [comingplain.sirti@gmail.com](mailto:comingplain.sirti@gmail.com), nonché per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
  - all'Ufficio Polizia Locale di Santo Stefano di Cadore;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Cadore;
  - al Comando Stazione Vigili del Fuoco di Belluno;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
- EDILIZIA PUBBLICA -  
geom. Perin De Iaco Giuseppe